



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Venezia Sezione fallimentare, riunito in camera di consiglio, composto da:

dott.ssa Gabriella Zanon	Presidente
dott.ssa Martina Gasparini	Giudice
dott.ssa Silvia Bianchi	Giudice relatore

ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 21.12.2016 la società Vera ha chiesto la risoluzione per inadempimento, ai sensi dell'art. 186 L.F., del concordato preventivo in liquidazione in liquidazione.

Nello specifico, la società ricorrente, creditore chirografario del concordato preventivo sopra indicato, ha lamentato la sussistenza di un grave inadempimento da parte della società ammessa alla procedura di concordato preventivo sia sotto il profilo temporale sia sotto il profilo quantitativo.

Sotto il primo profilo, la società istante ha sottolineato come la proposta omologata indicasse in ventiquattro mesi i tempi di realizzo (liquidazione) del patrimonio della società L in liquidazione, termine questo che era oramai spirato senza che fosse stata venduta la totalità dei beni immobili intestati alla proponente.

Sotto il secondo profilo, la società istante ha rilevato come, in base alle previsioni espresse dal Liquidatore giudiziale era probabile che la procedura non sarebbe stata in grado di pagare, neppure in percentuale, i creditori chirografari.



Ritiene il Tribunale che sussista il grave inadempimento della societ

s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo rispetto agli impegni assunti in sede concorsuale.

Pur volendo tralasciare il fattore temporale (il termine per la esecuzione del concordato è ampiamente scaduto nel dicembre 2015), va, a parere del Tribunale, valorizzato, ai fini dell'accoglimento della istanza, il grave inadempimento di _____¹ in liquidazione e in concordato preventivo sotto il profilo quantitativo.

Con riferimento al concordato con cessione dei beni, la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che il concordato preventivo deve essere risolto, qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione, in quanto, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, le somme ricavabili dalla liquidazione dei beni ceduti si rivelino insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare, anche in minima parte, i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati (cfr. da ultimo Cass. 11885/2014).

Il richiamo al concetto di "prudente apprezzamento del giudice" circa l'utilità della prosecuzione del concordato evidenzia come la risoluzione per inadempimento possa essere pronunciata, qualora, anche prima della liquidazione dei beni, emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione (cfr. Cass. 13446/2011 e Cass. 709/1993; nella giurisprudenza di merito, in senso conforme Tribunale di Monza 13.2.2015).

Nell'ipotesi in esame, il Liquidatore giudiziale ha dato atto in maniera puntuale e specifica, nella relazione aggiornata da ultimo depositata l'8.2.2017, che, stante l'andamento delle vendite degli immobili, i ribassi effettuati e i ricavi sin qui ottenuti, i creditori chirografari non potranno ottenere alcuna soddisfazione e i creditori ipotecari non potranno essere soddisfatti integralmente.

Si riporta testualmente quanto da ultimo affermato dal do _____² Come si evince dalla relazione ex art. 172 del Commissario Giudiziale l'attivo realizzabile, sebbene dallo stesso prudenzialmente ridimensionato nei valori rispetto a quanto prospettato nel piano, era rappresentato da realizzi immobiliari stimati in complessivi Euro 5.066.000,00= e da crediti incassabili nella misura di Euro 5.621.000,00=. Nel concreto, ad oggi, i realizzi immobiliari di 10 dei 13 cespiti, hanno consentito di



acquisire proventi di vendita per Euro 1.774.648,00=. Il prezzo base dei 3 cespiti al prossimo esperimento è di complessivi Euro 237.057,00= e, anche ammesso, per quanto del tutto improbabile, che vengano realizzati per detti valori, i proventi immobiliari complessivi potranno ascendere conclusivamente a non oltre Euro 2.011.705,00= (con un minor provento di vendita immobiliare rispetto a quanto prospettato di Euro 3.054.000,00=). Se a questi si sommano i realizzi mobiliari per Euro 2.498.000,00= (di cui Euro 800.000,00= per crediti che si andranno ad incassare entro il 30/6/17 in conseguenza della transazione conclusa con An _____), le risorse complessive da liquidazione potranno ammontare a non oltre Euro 4.510.000,00= (2.011.705,00= + 2.498.000,00=) a fronte di crediti ipotecari e privilegiati di complessivi Euro 7.165.000,00=. Non vi è dubbio dunque che, con la liquidazione totale del patrimonio offerto per i valori sopra indicati, rimarrebbero insoddisfatti creditori privilegiati per Euro 2.655.000,00=. Indipendentemente dai due piani di Riparto eseguiti nel 2015 e nel 2016 e che hanno riguardato parte dei prededucibili e degli ipotecari, gli effetti della *diminutio* che colpiscono le aspettative dei creditori in generale, e in particolare quelle del ceto chirografario, possono essere riassunti nel quadro schematico che segue

Condizioni secondo proposta

Realizzi immobiliari presunti	5.066.000,00
Realizzo crediti e beni mobili presunti	5.621.000,00
Totale attivo realizzabile presunto	10.687.000,00

Condizioni effettive

Realizzi immobiliari effettivi	1.775.000,00
Realizzi immobiliari futuri	237.000,00
Totale attivo in corso di realizzo	4.510.000,00
Minori realizzi	6.177.000,00

Previsioni di soddisfacimento

Crediti ipotecari	2.708.000,00
Crediti privilegiati	4.457.000,00
Totale privilegiati	7.165.000,00



Attivo realizzato	4.510.000,00
Incapienza per soddisfacimento privilegiati	2.655.000,00

Posto che nel concordato liquidatorio vi è comunque l'obbligo di soddisfare i creditori chirografari in una qualche misura, deve giocoforza ritenersi che la previsione di un mancato soddisfacimento dei creditori chirografari, unitamente ad un soddisfacimento solo parziale di quelli privilegiati, comporti il venir meno della causa in concreto del concordato preventivo e giustifichi, quindi, una sua risoluzione per grave inadempimento, e ciò a prescindere dalla assunzione o meno di un obbligo da parte del proponente, esplicitato in piano, di pagamento in una determinata percentuale dei creditori chirografari (si sottolinea che, nel concordato preventivo in esame, il proponente si era limitato a mettere a disposizione dei creditori tutti i suoi beni senza assumere alcun esplicito obbligo di pagamento dei creditori chirografari in una determinata percentuale).

Infine, sotto il profilo soggettivo, va detto che la risoluzione del concordato preventivo va dichiarata a prescindere dalla colpa del proponente rispetto all'inadempimento, sulla base del solo dato oggettivo della impossibilità di eseguire il piano e di soddisfare i creditori nei termini promessi.

Per tutto quanto sin qui detto, deve affermarsi la sussistenza di un grave inadempimento in capo alla proponente e, quindi, va dichiarata la risoluzione del concordato preventivo _____ in liquidazione.

Si fa presente, infine, che la società _____ C. non ha formulato, nelle proprie conclusioni, domanda di fallimento della socie _____ in liquidazione, rispetto alla quale, peraltro, sarebbe ad oggi competente il Tribunale di Pordenone.

Le spese di lite seguono la soccombenza tra la società ricorrente e la socie _____ in liquidazione, costituitasi in persona del suo liquidatore.

P.q.m.

dichiara la risoluzione del concordato preventivo _____ in liquidazione,



condanna De _____ in liquidazione, in persona del liquidatore ing. _____

_____ alla rifusione in favore di _____ delle spese di
lite, che liquida in complessivi € 2.625,00, di cui € 125,00 per spese, oltre spese generali e accessori
come per legge.

Venezia, 9.2.2017

Il Giudice relatore

Il Presidente

